

Patto parasociale

Tra

e-Novia S.p.A., CF/PI 07763770968, avente sede legale in via San Martino 12, 20122 Milano (MI), rappresentata ai fini del presente atto da Vincenzo Costanzo Russi, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della medesima società (qui di seguito identificata come “**e-Novia**”);

e

Domenico Prattichizzo, nato a San Severo (FG), il 19/05/1965, residente in via Vittorio Emanuele II 33, Siena (SI), cod. fisc. PRTDNC65E19I158M (qui di seguito “**DP**”);

Guido Gioioso, nato a Tricarico (MT), il 22/06/1986, residente in via Atrio Consolato 9, Tricarico (MT), cod. fisc. GSIIGDU86H22L418S (qui di seguito “**GG**”);

Giovanni Spagnoletti, nato a Benevento (BN), il 03/01/1984, residente in via Umberto I 72 Sinalunga (SI), cod. fisc. SPGGNN84A03A783O (qui di seguito “**GS**”);

(qui di seguito DP, GG, GS vengono congiuntamente identificati come “**Soci Universitari**”; e-Novia, DP, GG, GS vengono congiuntamente identificati come “**Soci Fondatori**”)

nel seguito e-Novia, i Soci Universitari, ed eventuali Nuovi Soci che sottoscriveranno per adesione il presente Patto in conformità alle sue disposizioni, sono denominati anche singolarmente “**Parte**” o “**Socio**” o congiuntamente “**Parti**” o “**Soci**”.

PREMESSO CHE:

- A. Weart S.r.l. (di seguito “Weart” o “Società”), start up innovativa dal 9 gennaio 2019, è stata costituita in data 18 dicembre 2018 con l’obiettivo di ideare, progettare, produrre, distribuire, commercializzare e assistere, anche attraverso terzi, dispositivi robotici in grado di interagire con l’uomo o altre specie viventi e di algoritmi per l’analisi dei segnali. In particolare, la Società realizza a questo scopo: (i) interfacce aptiche indossabili dirette a indurre, stimolare e trasmettere percezioni sensoriali; (ii) dispositivi elettronici, miniaturizzati e non, per l’acquisizione e/o l’attuazione comandata di segnali correlabili alla percezione sensoriale; (iii) soluzioni hardware e software propedeutici ai suddetti dispositivi.
- B. in data 30 novembre 2020 la Società, i Soci e AccelerOra EN S.r.l. (“AccelerOra”), società riconducibile a Cassa Depositi e Prestiti, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) in esecuzione del quale e-Novia e AccelerOra hanno effettuato versamenti in Weart per complessivi Euro 480.000,00, che potranno essere utilizzati per liberare un futuro aumento di capitale agli stessi riservato, da deliberarsi, ricorrendone i presupposti, alle condizioni di cui al predetto Accordo di Investimento;
- C. in data 6 aprile 2022 l’Assemblea di Weart ha approvato l’adozione di piani di incentivazione in favore di dipendenti e/o collaboratori della Società e che prevedono anche l’attribuzione di partecipazioni



nel capitale sociale della medesima. In particolare, è stato approvato il piano di incentivazione di lungo periodo “Long Term Incentive Plan 2022-2025” (“LTIP 2022– 2025”) e l’Annual Incentive Scheme per l’anno 2022 (“AIS 2022”) i cui termini e condizioni sono disciplinati nei relativi regolamenti attuativi;

- D. con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il “Patto”), i Soci intendono formalizzare nuovi accordi parasociali a superamento del patto parasociale precedentemente sottoscritto in data 18 dicembre 2018.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

che forma parte integrante del presente Patto, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, convengono e stipulano quanto segue.

1. Interpretazione e definizioni

1.1. Nel presente Patto, ove il contesto non richieda altrimenti:

- 1.1.1. i sostantivi al singolare includono il plurale e viceversa ed i sostantivi impiegati al genere maschile includono il genere femminile e viceversa;
- 1.1.2. ogni riferimento ad “articoli”, “paragrafi” o “punti” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo, ad un paragrafo o ad un punto del presente Patto;
- 1.1.3. ogni riferimento ad un “allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato del presente Patto;
- 1.1.4. l’indice, le rubriche degli articoli ed i titoli degli allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell’interpretazione di quanto ivi previsto;
- 1.1.5. ogni riferimento ad un “giorno” sarà interpretato come un riferimento a qualsiasi giorno lavorativo del calendario giuliano, ad esclusione dei sabati, domeniche e di qualsiasi altro giorno in cui le banche siano chiuse sul territorio italiano.

1.2. Le premesse e gli allegati, questi ultimi siglati per identificazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

1.3. I termini di seguito elencati, che nell’ambito del presente Patto sono sempre indicati con la lettera maiuscola, hanno i significati di seguito indicati:

- 1.3.1. “**Accordi Intercompany**”: i contratti di postazioni attrezzate e servizi platform e di tech strategy stipulati tra Weart ed e-Novia;
- 1.3.2. “**Amministratore Delegato**”: l’amministratore delegato *pro tempore* in carica designato a norma del paragrafo 3.2 e con i poteri ivi previsti;
- 1.3.3. “**Assemblea**”: l’assemblea dei soci della Società;
- 1.3.4. “**Categoria**”: (i) e-Novia; (ii) i Soci Universitari; (iii) l’Investitore;
- 1.3.5. “**Consiglio di Amministrazione**”: il consiglio di amministrazione della Società *pro tempore* in carica;
- 1.3.6. “**Data di Sottoscrizione**”: la data in calce di sottoscrizione del Patto;

- 1.3.7. **“Investitore”**: qualsiasi socio investitore diverso dai Soci Fondatori che diviene Nuovo Socio a mezzo della sottoscrizione di un aumento di capitale ovvero attraverso un’operazione mista consistente in parte nella sottoscrizione di un aumento di capitale e in parte nel trasferimento di una partecipazione nel capitale sociale;
- 1.3.8. **“Nuovi Soci”**: ciascun Investitore, nonché dipendenti, amministratori e collaboratori che potranno diventare soci della Società nell’ambito di un Piano di Incentivazione;
- 1.3.9. **“Oggetto Sociale”**: l’oggetto sociale di cui all’art. 3 dello Statuto
- 1.3.10. **“Partecipazione di Controllo”**: una partecipazione pari o superiore al 65% del capitale sociale della Società;
- 1.3.11. **“Patto”**: il presente patto parasociale, comprensivo delle premesse
- 1.3.12. **“Piano Industriale”**: il documento di business plan in cui sono sintetizzati i contenuti ed esposti i dati economico finanziari e gli indirizzi strategici relativi alla Società.;
- 1.3.13. **“Presidente”**: il presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica;
- 1.3.14. **“Regole di Trasferimento”**: le clausole limitative della circolazione delle quote della Società di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;
- 1.3.15. **“Società”**: la società di diritto italiano di cui alle premesse lett. A;
- 1.3.16. **“Statuto”**: lo statuto della Società così come approvato dall’Assemblea dei Soci alla Data di Sottoscrizione in linea con quanto indicato dal presente Patto;
- 1.3.17. **“Trasferimento”**: ha il significato di cui al paragrafo 7.1.2.;

2. **Oggetto e obiettivi del Patto**

2.1. **Oggetto del Patto**

Il presente Patto disciplina alcuni rapporti tra i Soci della Società in relazione agli assetti proprietari, alla struttura organizzativa e al funzionamento della Società.

2.2. **Obiettivi del Patto**

Nello stipulare il presente Patto, i Soci riconoscono che l’obiettivo principale degli stessi è perseguire lo sviluppo dell’attività della Società secondo quanto indicato nel Piano Industriale nell’ottica della migliore e più efficiente gestione e valorizzazione degli investimenti effettuati dai Soci nella Società.

2.3. **Statuto**

- 2.3.1. I diritti dei Soci, nei rapporti tra loro e con la Società, oltre che dal presente Patto sono regolati dallo Statuto. I Soci faranno quanto in proprio potere affinché, per tutta la durata del presente Patto, le previsioni dello Statuto non confliggano con quelle del presente Patto. In caso di conflitto tra quanto previsto in questo Patto e nello Statuto, le previsioni di questo Patto in ogni caso prevarranno tra i Soci, che si impegnano a comportarsi pertanto in conformità alle previsioni del Patto eventualmente anche non esercitando o rinunciando a esercitare i diritti ad essi spettanti ai sensi dello Statuto.

2.4. **Comportamento dei Soci**

- 2.4.1. I Soci concordano di agire e votare nell’Assemblea secondo quanto disposto dal presente Patto e nell’interesse della Società e, nei limiti consentiti dalla Legge italiana, i Soci faranno quanto in loro potere affinché gli amministratori eventualmente da essi rispettivamente designati agiscano secondo le disposizioni di questo Patto.

- 2.4.2. I Soci si obbligano a non costituire alcun vincolo e/o gravame sulle quote, sui diritti e, più in generale, su tutte le (o parte delle) partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale sociale della Società senza il previo consenso scritto di tutti i Soci che dovrà essere comunicato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di espressione di detto consenso da parte del Socio interessato. In caso di mancata comunicazione entro tale termine, il consenso si intenderà negato.

3. Amministrazione della Società

3.1. Consiglio di Amministrazione

- 3.1.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà formato da un numero dispari di consiglieri. La Società, sino all'ingresso di un Investitore, sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri designati come di seguito indicato:
- a) 3 consiglieri, tra cui il consigliere che assumerà la carica di Presidente, saranno nominati su designazione di e-Novia;
 - b) i restanti 2 consiglieri saranno nominati su designazione dei Soci Universitari.
- 3.1.2. Nel caso di ingresso di un Investitore, ferme le disposizioni specifiche eventualmente previste in altre clausole del presente Patto, le Parti si impegnano a valutare in buona fede le richieste in relazione alle modifiche della *governance* della Società che saranno formulate dall'Investitore – sempre che quest'ultimo abbia singolarmente una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale –, ed in particolar modo la richiesta di vedersi riconosciuto 1 (uno) consigliere. In tal caso le Parti, esprimono, sin d'ora, il loro reciproco consenso a che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia integrata con 2 (due) ulteriori componenti, come di seguito indicato:
- a) 1 (uno) designato congiuntamente dai Soci Fondatori.
 - b) 1 (uno) designato dall'Investitore ovvero congiuntamente da più Investitori.
- 3.1.3. Laddove uno o più Soci avessero a trasferire una quota parte della propria partecipazione nel capitale sociale della Società a terzi nel rispetto di quanto stabilito nel presente Patto, e questi ultimi convenissero con il rispettivo Socio cedente di avere propri rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, tali rappresentanti dovranno essere nominati a valere sui consiglieri designati dal rispettivo Socio cedente.
- 3.1.4. Qualora uno o più consiglieri designati da una delle Parti a norma dei paragrafi 3.1.1 o 3.1.2. che precedono cessino per qualunque causa dalla carica, l'Assemblea provvederà alla nomina del sostituto, ovvero il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà alla cooptazione del/i soggetto/i all'uopo designato/i dalla Parte avente diritto alla designazione che precede in sostituzione del/i predetto/i consigliere/i cessato/i.
- 3.1.5. I Soci avranno il diritto di revocare i consiglieri di propria designazione e sostituirli con altri consiglieri di propria designazione, fermo restando l'obbligo di tenere la Società manlevata e indenne da qualsiasi danno dovesse derivarle in caso di revoca senza giusta causa di un consigliere.
- 3.1.6. La legale rappresentanza della Società sarà attribuita al Presidente e, nei limiti di quanto previsto nel paragrafo 3.2, all'Amministratore Delegato.

3.2. Amministratore Delegato

- 3.2.1. I Soci faranno sì che, per tutta la durata del Patto, l'Amministratore Delegato sia designato dai Soci Universitari previo gradimento di e-Novia che non potrà essere irragionevolmente negato ovvero, qualora negato, dovrà essere adeguatamente motivato.



L'Amministratore Delegato designato a norma del paragrafo 3.2.1 potrà esser revocato dalla posizione di Amministratore Delegato solo ove ricorra una giusta causa di revoca a norma di legge, nel qual caso il nuovo Amministratore Delegato sarà designato ai sensi del paragrafo. 3.2.1.

- 3.2.2. All'Amministratore Delegato saranno attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri relativi alle materie di cui al paragrafo 3.3.3 e a quelli che per Legge italiana non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 3.2.3. I Soci faranno sì che all'Amministratore Delegato sia attribuita la legale rappresentanza per gli atti rientranti nei poteri a lui delegati a norma del paragrafo 3.2.2.

3.3. Riunioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione

- 3.3.1. La convocazione e organizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolate dalle relative norme dello Statuto.
- 3.3.2. I Soci si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione sia formalmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.
- 3.3.3. Sono materie riservate al Consiglio di Amministrazione, e pertanto non sono oggetto di delega all'Amministratore Delegato, le materie sotto indicate:
- a) l'approvazione del Piano Industriale
 - b) l'approvazione del budget annuale ovvero relative modifiche;
 - c) le decisioni inerenti gli investimenti superiori a Euro 150.000,00 (centocinquantamila) anche in società nuove o esistenti con partecipazioni superiori al 25%;
 - d) l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie reali o personali che eccedano i limiti previsti nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e di diritti reali immobiliari oppure la stipulazione di contratti di locazione immobiliare di durata iniziale superiore a 9 anni;
 - f) l'acquisto, la cessione, la permuta, il conferimento di azienda o di rami di azienda;
 - g) l'emissione di prestiti obbligazionari, di warrant, di altri strumenti finanziari e di titoli di debito;
 - h) proposte di fusione e scissione.;
 - i) l'approvazione dei regolamenti dei Piani di Incentivazione in favore di dipendenti, collaboratori, componenti del Consiglio di Amministrazione e prestatori d'opera e servizi anche professionali; nonché l'adozione di ogni e qualsivoglia decisione relativa all'adozione di detti Piani di Incentivazione;
 - j) la stipulazione di contratti di lavoro subordinato o lavoro autonomo (anche in forma di contratti di collaborazione) tra la Società e i Soci nonché le modifiche di contratti di tale natura esistenti tra la Società e i Soci, ove la stipulazione o la modifica di tali contratti implichi per la Società dei costi non contemplati o eccedenti quelli previsti nel budget annuale di volta in volta vigente a tal fine e/o;
 - k) la cessione, a qualsiasi titolo, ovvero la concessione in licenza esclusiva di brevetti e marchi registrati di cui la Società è titolare (o co-titolare) a soggetti diversi da società partecipate dalla Società;
 - l) proposte all'Assemblea in relazione alla distribuzione dei dividendi e/o riserve che non siano previste ovvero eccedano quanto riportato nel Piano Industriale e/o nel budget annuale;
 - m) attribuzione di deleghe o particolari funzioni ai consiglieri;



- n) proposte di modifica o modifiche (nei limiti di quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione) degli artt. 10 (Circolazione delle Azioni), 11 (Recesso); 27 (Bilancio e Utili) dello Statuto della Società;
 - o) il rimborso di finanziamenti Soci.
- 3.3.4. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti fatta eccezione per le deliberazioni inerenti le materie di cui al paragrafo 3.3.3 (a), 3.3.3(b), 3.3.3(c), 3.3.3 (d), 3.3.3(f), 3.3.3(h), 3.3.3(k) 3.3.3(l)e 3.3.3(m), 3.3.3(n) che potranno essere adottate inderogabilmente solo con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri di cui almeno 1 (uno) voto favorevole del consigliere designato da e-Novia ed 1 (uno) voto favorevole del consigliere designato dai Soci Universitari. Resta inteso che, qualora il numero di consiglieri presenti sia pari, il voto del Presidente, in caso di parità di voti, avrà efficacia dirimente e varrà il doppio.

4. **Assemblea**

- 4.1. La convocazione e organizzazione dell'Assemblea sono regolate dalle relative norme dello Statuto.
- 4.2. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4.3. Per le delibere dell'Assemblea della Società aventi ad oggetto le materie di seguito elencate sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale:
 - a) modificazioni degli artt. 10 (Circolazione delle Azioni), 11 (Recesso), 27 (Bilancio e Utili) dello Statuto;
 - b) delibere di fusione o scissione;
 - c) la distribuzione di dividendi;
 - d) lo scioglimento anticipato della Società.

5. **Collegio sindacale e revisore**

- 5.1. Qualora i Soci Universitari ne ravvisino l'opportunità, ovvero sia richiesto dalla legge, e-Novia si impegna ad esprimere voto favorevole affinché venga nominato prontamente dall'Assemblea un collegio sindacale della Società che sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti come segue:
 - a) 2 (due) sindaci effettivi, tra cui quello che rivestirà la carica di presidente del collegio sindacale, e 1 (uno) sindaco supplente, designati congiuntamente dai Soci Universitari.;
 - b) (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente, designati da e-NoviaResta in ogni caso sin da ora inteso tra le Parti che durante il mandato dell'Amministratore Delegato designato ai sensi del paragrafo 3.2.1, spetterà ad e-Novia la designazione del sindaco effettivo che riveste la carica di Presidente.
Nel caso di ingresso di un Investitore – sempre che quest'ultimo abbia singolarmente una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sociale della Società – le Parti si impegnano a valutare in buona fede le richieste in relazione alle modifiche della composizione del Collegio Sindacale che saranno formulate dall'Investitore stesso e, nel caso, a definirne la nuova composizione a valere dalla scadenza del mandato in corso.
- 5.2. Qualora i Soci Universitari ne ravvisino l'opportunità, ovvero sia richiesto dalla legge, e-Novia si impegna ad esprimere voto favorevole affinché venga affidata prontamente dall'Assemblea la revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione.

5.3. Altresì qualora la Società decidesse di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, i Soci faranno sì che venga nominato un organismo di vigilanza che potrà essere alternativamente costituito in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale ed i cui membri saranno designati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata in conformità a quanto disposto dal paragrafo 3.3.4.

6. Limitazioni alla circolazione delle partecipazioni

6.1. Lock-up

- 6.1.1. Fatto espressamente salvo quanto previsto all'articolo 8, i Soci si impegnano, per 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Sottoscrizione a non trasferire a terzi o a Soci né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, la propria partecipazione in Società e a mantenere la piena proprietà della partecipazione medesima.
- 6.1.2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 6.1.1 ed al successivo paragrafo 6.1.4, ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione ad una società direttamente o indirettamente controllante, controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero in esecuzione di uno o più Piani di Incentivazione ai sensi dell'articolo 11 previa comunicazione alle altre Parti con preavviso scritto di almeno quindici (15) giorni, restando inteso che, la Parte cedente dovrà far sottoscrivere al cessionario di cui al presente paragrafo un atto di adesione, pieno ed integrale, alle condizioni del presente Patto.
- 6.1.3. Ogni trasferimento posto in essere in violazione del presente paragrafo 6.1.1, sarà del tutto inefficace tra le Parti e nei confronti della Società e comporterà il divieto per il Consiglio di Amministrazione di trascrivere nel libro dei soci il trasferimento stesso ed il nominativo dell'acquirente.
- 6.1.4. Resta inteso che per le partecipazioni che saranno attribuite nell'ambito dei piani di incentivazione di cui in premessa alla lettera C e/o di ulteriori futuri piani di incentivazione che dovessero venir approvati dalla Società (i "Piani di Incentivazione") troveranno applicazione le disposizioni previste dai relativi regolamenti di attuazione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di bad leaver e good leaver dei beneficiari.

7. Prelazione

- 7.1.1. Fatto espressamente salvo quanto previsto ai paragrafi 6.1.2 e 6.1.4, le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Patto a non porre in essere alcun trasferimento avente ad oggetto le quote di partecipazione nella Società senza il rispetto delle seguenti modalità, riportate integralmente nello Statuto e riguardanti la preventiva offerta in prelazione ai Soci, con espressa esclusione dell'eventuale trasferimento nell'ambito dei Piani di Incentivazione.
- 7.1.2. Ai sensi del presente Patto, con il termine "trasferimento" si indicherà qualsiasi forma di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, anche attraverso donazioni, conferimenti, trasferimenti di azienda o in altro modo (inclusi, senza limitazione, trasferimenti a fiduciarie o trust), ovvero qualsiasi atto di disposizione che determini il trasferimento a terzi o ad altri Soci di quote della Società o della loro nuda proprietà e/o del relativo usufrutto.
- 7.1.3. Il Socio che intende trasferire tutta o parte della propria partecipazione è tenuto ad offrirla in prelazione agli altri Soci. L'offerta in prelazione deve essere comunicata all'altro Socio mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica spedita agli indirizzi indicati all'articolo 16 qui di seguito. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario (nel seguito il "Cessionario") e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Ove il trasferimento sia effettuato a titolo gratuito o a fronte di prestazione in natura,



dovrà altresì essere indicato il valore della partecipazione (da determinarsi secondo criteri di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 2473, comma 3, cod. civ.)

- 7.1.4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione, da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetta a ciascuno dei Soci interessati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. La prelazione deve essere esercitata per la totalità delle partecipazioni offerte e per il prezzo e le condizioni indicate dal Socio offerente.
- 7.1.5. La decisione da parte del Socio beneficiario della prelazione di voler esercitare tale diritto dovrà essere comunicata al Socio offerente, con in copia conoscenza il Presidente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della comunicazione di cui al precedente paragrafo. 7.1.3.. agli indirizzi indicati nell'articolo 16 qui di seguito. In tal caso, i Soci procederanno tempestivamente alla compravendita della partecipazione.
- 7.1.6. Qualora entro il termine di cui al paragrafo 7.1.5, il Socio beneficiario della prelazione non abbia esercitato il proprio diritto, il Socio offerente sarà libero di vendere o trasferire al Cessionario la propria partecipazione ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella comunicazione di cui al paragrafo 7.1.3 ed alle condizioni ivi indicate. Resta inteso che, in caso di alienazione della partecipazione da parte del Socio alienate ai sensi del presente articolo, quest'ultimo sin d'ora si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, a far sì che il Cessionario sottoscriva un atto di adesione, pieno ed integrale, alle condizioni del presente Patto.
- 7.1.7. Ogni trasferimento posto in essere in violazione del presente articolo 7, sarà del tutto inefficace tra le Parti e nei confronti della Società e comporterà il divieto per il Consiglio di Amministrazione di trascrivere nel libro dei soci il trasferimento stesso ed il nominativo dell'acquirente.
- 7.1.8. Il trasferimento delle partecipazioni *mortis causa* sarà regolato secondo quanto previsto dallo Statuto, e sarà comunque subordinato alla condizione essenziale che l'erede/gli eredi aderiscano al presente Patto, fermo restando il diritto di recesso in capo agli eredi del socio defunto, ai sensi di legge.

8. Diritto di co-vendita

- 8.1. Nel caso in cui un Socio, che da solo o insieme ad altri Soci purché appartenenti ad una diversa Categoria (ai fini del presente articolo 8 e del successivo articolo 9 “**Socio/i Venditore/i**”), sia titolare di una Partecipazione di Controllo e riceva da un terzo (che non sia Socio della Società né soggetto controllato direttamente o indirettamente dal Socio/i Venditore/i) un'offerta in buona fede di trasferire una partecipazione nel capitale sociale della Società pari alla totalità della sua partecipazione e il Socio Venditore (o i Soci Venditori), sussistendone i presupposti, non eserciti(no) il Diritto di Trascinamento ai sensi del successivo articolo 9, il Socio Venditore (o i Soci Venditori) avrà (avranno) il diritto di trasferire tutta (e non meno di tutta) la propria partecipazione a un terzo cessionario e ognuno degli altri Soci avrà il diritto (subordinatamente al consenso del terzo acquirente), ma non l'obbligo, di trasferire la propria partecipazione a tale terzo cessionario a parità di condizioni e termini del, e contestualmente al, trasferimento da parte del Socio Venditore (ovvero dei Soci Venditori) della propria partecipazione (ai fini del presente articolo il “**Diritto di Co-vendita**”).
- 8.2. Al fine di permettere l'esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Venditore (o i Soci Venditori) dovrà (dovranno) inviare agli altri Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica, che dovrà essere inviata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'espressione del mancato gradimento una comunicazione (ai fini del presente articolo “**Comunicazione di Co-vendita**”) che dovrà contenere l'indicazione delle generalità o i dati del terzo cessionario, il prezzo per la partecipazione del Socio Venditore (ovvero dei Soci Venditori) e gli altri

principali termini e condizioni del trasferimento e un'offerta indirizzata agli altri Soci di partecipare al trasferimento ai medesimi termini e condizioni offerti dal terzo cessionario a ogni Socio Venditore.

- 8.3. Ciascuno dei Soci avrà diritto, ma non l'obbligo, di accettare l'offerta contenuta nella Comunicazione di Co-vendita, mediante comunicazione scritta, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio Venditore (o i Soci Venditori) e al terzo cessionario, nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Co-vendita.
- 8.4. In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-vendita nel menzionato termine di 15 (quindici) giorni, il Socio Venditore (o i Soci Venditori) sarà(saranno) libero(i) di trasferire la propria partecipazione al terzo cessionario, purché questo avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Co-vendita.
- 8.5. In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Venditore (o i Soci Venditori) farà(faranno) sì che il terzo cessionario acquisti a parità di condizioni le partecipazioni dei Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita in aggiunta alla partecipazione del Socio Venditore (o dei Soci Venditori).
- 8.6. Rimane inteso che, qualora il terzo cessionario non accetti di acquistare tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni che i Soci, che hanno esercitato il Diritto di Co-vendita, hanno il diritto di cedere, il Socio Venditore (o i Soci Venditori) non potrà(potranno) trasferire la propria partecipazione al terzo cessionario ed eventuali trasferimenti della stessa saranno inefficaci.
- 8.7. In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, il trasferimento della partecipazione del Socio Venditore (o dei Soci Venditori) dovrà avvenire in conformità alle seguenti previsioni:
 - a) il Socio Venditore (o i Soci Venditori), i Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita e il terzo cessionario dovranno sottoscrivere e scambiarsi ogni atto che sia necessario ai sensi della legge applicabile al fine di trasferire al terzo cessionario titolo pieno e cedibile sulle proprie partecipazioni;
 - b) i termini e le condizioni di vendita delle partecipazioni dei Soci oggetto dell'esercizio del Diritto di Co-vendita dovranno essere gli stessi termini e condizioni di vendita (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni e garanzie, obbligazioni di indennizzo) della partecipazione del Socio Venditore (o dei Soci Venditori).

9. Diritto di trascinarsi

- 9.1. In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.1.1 che precede, qualora un Socio Venditore, che da solo o congiuntamente a più Soci purché appartenenti ad una diversa Categoria, sia titolare di una Partecipazione di Controllo, riceva da un terzo (che non sia Socio della Società, né soggetto controllato, direttamente o indirettamente, dal Socio Venditore) un'offerta in buona fede di acquistare il 100% del capitale sociale della Società ed il Socio Venditore intenda accettare tale offerta, tutti gli altri Soci (ai fini del presente articolo i "**Soci Rimanenti**"), su richiesta del Socio Venditore, saranno obbligati a trasferire al terzo, a parità di termini e condizioni offerti al Socio Venditore, le proprie partecipazioni, a condizione che il prezzo offerto dal terzo non sia inferiore a quello determinato in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile (ai fini del presente articolo il "**Diritto di Trascinarsi**"). In caso di disaccordo in relazione al valore della partecipazione da riconoscere ai sensi dell'Articolo 2473 Codice Civile, la determinazione è compiuta da una Banca d'Affari di primario standing o da altro consulente finanziario in materia di M&A di primario standing a cui i Soci concordano sin da ora di conferire, attraverso l'Amministratore Delegato della Società, mandato.
- 9.2. Qualora il Socio Venditore decida di esercitare il Diritto di Trascinarsi, egli dovrà inviare ai Soci Rimanenti una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica, in cui il medesimo dichiara di esercitare il Diritto di Trascinarsi, le generalità o i dati del terzo cessionario, il prezzo offerto dal terzo cessionario e gli altri principali termini e condizioni del Trasferimento, il tutto in conformità a quanto previsto nel precedente articolo (ai fini del presente articolo la "**Comunicazione di Trascinarsi**").



- 9.3. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, i Soci Rimanenti saranno obbligati a trasferire le proprie partecipazioni al terzo cessionario nei termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione di Trascinamento, e non troveranno applicazione le disposizioni in materia di diritto di prelazione. I Soci Rimanenti, singolarmente o congiuntamente, avranno, in ogni caso, il diritto di sostituirsi al terzo offerente per acquistare, agli stessi termini e condizioni offerte dal terzo, l'intera partecipazione nel capitale sociale della Società (meno la partecipazione dagli stessi già detenuta). Laddove tale diritto di sostituzione venga esercitato da più Soci Rimanenti, ciascuno subentrerà proporzionalmente alla partecipazione dagli stessi già detenuta nel capitale sociale.

10. Qualifica di start-up innovativa ovvero PMI

- 10.1. Le Parti riconoscono che e-Novia e le società del gruppo e-Novia possiedono i requisiti di start-up o piccola media impresa ("PMI") innovativa ai sensi della Legge italiana e della normativa europea e che il mantenimento di tali requisiti, e la conseguente possibilità di avvalersi delle agevolazioni societarie e degli incentivi fiscali legati a tale qualifica, è essenziale.
- 10.2. Per tutta la durata del presente Patto, i Soci diversi da e-Novia si impegnano a non porre in essere e a fare tutto quanto in proprio potere affinché non sia posto in essere, con riferimento a tale Socio, alcun Evento idoneo a determinare la perdita, da parte della Società e/o di e-Novia, della qualifica di start-up innovativa e/o di PMI ai sensi della Legge italiana e della normativa europea (ai fini del presente articolo la "Qualifica"). Nel caso in cui un tale Evento si verifichi in capo ad uno dei Soci diverso da e-Novia, il Socio interessato dall'Evento e gli altri Soci diversi da e-Novia si impegnano a porre in essere ogni atto o attività e in generale a fare tutto quanto necessario e opportuno, secondo le indicazioni di e-Novia, al fine di consentire alla Società e/o ad e-Novia di mantenere la Qualifica, come meglio indicato nel successivo paragrafo 10.3.
- 10.3. Ai fini del presente articolo 10, per "Evento" si intende (i) qualsiasi atto di trasferimento tra vivi o mortis causa e/o qualsiasi operazione societaria per effetto del quale un Socio, diverso da e-Novia, acquisti una partecipazione almeno pari al 25% del capitale della Società, oppure (ii) qualsiasi evento societario quale, a titolo meramente esemplificativo, acquisti di partecipazioni, fusioni, scissioni, perdita della Qualifica, che interessi un Socio, diverso da e-Novia, oppure, in generale (iii), qualsiasi atto o fatto che sia comunque idoneo ad incidere su alcuno dei presupposti o delle condizioni da cui dipenda il mantenimento della Qualifica in capo alla Società e/o a e-Novia.
- 10.4. Ai fini del presente articolo 10, qualsiasi Socio diverso da e-Novia sarà tenuto ad informare e-Novia del verificarsi di un Evento tempestivamente, ed in ogni caso entro 8 giorni, fornendo altresì ad e-Novia ogni informazione utile e opportuna al fine di consentire ad e-Novia di valutare l'idoneità dell'Evento ad incidere sul mantenimento della Qualifica in capo alla Società e/o a e-Novia (la "Valutazione").
- 10.5. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 10.4, e-Novia trasmetterà al Socio interessato dall'Evento una comunicazione contenente l'esito della Valutazione.
- 10.6. Nel caso in cui, all'esito della Valutazione, e-Novia ritenga che l'Evento si sia verificato, e-Novia potrà, a sua discrezione:
- indicare per iscritto al Socio interessato dall'Evento, e per conoscenza agli altri Soci e al Consiglio di Amministrazione della Società, gli specifici atti o attività opportuni e necessari al fine di consentire alla Società e/o ad e-Novia di mantenere la Qualifica, indicando altresì il termine entro il quale tali atti o attività dovranno essere posti in essere. Gli altri Soci si impegnano a fare tutto quanto in proprio potere al fine di consentire la corretta e tempestiva esecuzione di quanto prescritto da e-Novia; ovvero
 - esercitare, a sua scelta, uno dei seguenti diritti:

- i. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 del Codice Civile, il diritto irrevocabile di vendere al Socio interessato dall'Evento, il quale avrà l'obbligo di acquistare, una quota parte della propria partecipazione nella misura necessaria al mantenimento della Qualifica (rispettivamente, la "**Partecipazione**" e l'**Opzione Put**");
- ii. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 del Codice Civile, il diritto di acquistare dal Socio interessato dall'Evento, il quale avrà l'obbligo di vendere, la Partecipazione (l'**Opzione Call**");
- iii. il diritto di sottoscrivere un aumento di capitale della Società riservato ad e-Novia, nella misura necessaria al mantenimento della Qualifica (l'**Aumento di Capitale**");

mediante invio di una comunicazione scritta a tutti i Soci e al Consiglio di Amministrazione della Società, ai termini e alle condizioni di cui ai successivi Paragrafi 10.7 e 10.8.

10.7. Qualora e-Novia ritenga di esercitare l'Opzione Call o l'Opzione Put:

- a) le Parti fin d'ora concordano che, con l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 10.6(b), si intenderà perfezionato tra e-Novia e il Socio interessato dall'Evento un contratto di compravendita della Partecipazione ad esecuzione differita ai termini e alle condizioni previsti nel presente Patto;
- b) il prezzo della Partecipazione (il "**Prezzo**") sarà determinato dall'Esperto, il quale dovrà rendere la propria determinazione con equo apprezzamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 1349 prima comma e 1473 del Codice Civile (la "**Determinazione dell'Esperto**") entro 10 giorni dalla nomina. La Determinazione dell'Esperto sarà definitiva e vincolante per le Parti e per la Società e non potrà essere impugnata, salvo nel caso di manifesta iniquità o erroneità; gli onorari e le spese dell'Esperto saranno a carico della Società;
- c) e-Novia e il Socio interessato dall'Evento provvederanno ad adempiere alle formalità di legge necessarie per il trasferimento della Partecipazione, con successiva iscrizione presso il Registro delle Imprese competente, nonché al pagamento del Prezzo, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui l'Esperto abbia comunicato la Determinazione dell'Esperto (la "**Data del Trasferimento**");
- d) salvo diverso accordo tra le Parti, la Partecipazione si intenderà compravenduta con godimento regolare a decorrere dalla Data del Trasferimento.

10.8. Qualora e-Novia ritenga di esercitare il diritto di cui al precedente paragrafo 10 (b)(iii), le Parti si impegnano sin d'ora, in deroga alle previsioni di cui ai paragrafi 3.2.4 lettera m), 3.2.5 e 3.3.3(a), a fare tutto quanto il loro potere al fine di consentire la regolare e tempestiva convocazione dell'assemblea straordinaria della Società per la delibera di un aumento del capitale della Società, riservato ad e-Novia e da liberarsi in denaro, nella misura necessaria al mantenimento della Qualifica.

11. Ulteriori Impegni e Apporti

11.1. Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, i Soci si impegnano sin da ora a votare in favore dell'aumento di capitale a servizio dei piani di incentivazione di cui in premessa, lettera D, qualora siano stati raggiunti dai beneficiari gli obiettivi posti alla base dei predetti piani.

Inoltre i Soci si impegnano, anche attraverso delega al Consiglio di Amministrazione, ad approvare l'adozione di eventuali ulteriori piani di incentivazione monetari ovvero basati su strumenti finanziari e destinati a amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società con l'obiettivo, tra l'altro, di incentivare il raggiungimento degli obiettivi strategici della Società, allineare gli interessi dei beneficiari con gli interessi dei Soci, contribuire alla creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo

e attrarre e motivare le risorse in possesso di qualità professionali elevate necessarie ai fini del perseguimento della strategia aziendale e di crescita della Società.

- 11.2. Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, i Soci si impegna sin da ora a votare in favore dell'eventuale aumento di capitale a servizio dell'Accordo di Investimento di cui in premessa lettera B) e a porre in essere tutto quanto necessario in ottemperanza alle obbligazioni assunte nell'ambito del predetto Accordo di Investimento.
- 11.3. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che gli apporti e il ruolo dei Soci sono finalizzati alla valorizzazione della Società che potrebbe essere perseguita anche attraverso la quotazione su un mercato regolamentato o non regolamentato, previa adozione delle necessarie delibere societarie, ivi inclusa la trasformazione della Società in società per azioni.

Le Parti, esprimono sin da ora il proprio consenso affinché il Socio e-Novia fornisca, su richiesta della Società, la prestazione di servizi ritenuti da quest'ultima funzionali allo sviluppo del progetto imprenditoriale. Tali contratti ("Accordi Intercompany"), ferma restando in ogni caso la possibilità della Società di rivolgersi anche a terzi per richiedere proposte in ordine alla fornitura dei medesimi servizi, prevederanno tariffe standard nonchè termini e condizioni in linea con quelli applicati dal mercato.

12. Non-concorrenza

- 12.1. Per la durata del presente Patto, i Soci Universitari si obbligano nei confronti della Società ad astenersi dallo svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con l'Oggetto Sociale, nonché dall'effettuare, investimenti in altre società ovvero entità operative che svolgano attività in concorrenza con l'Oggetto Sociale.
- 12.2. In deroga al paragrafo 12.1 che precede e fatto in ogni caso salvo il rispetto della tutela della riservatezza delle informazioni e della proprietà intellettuale della Società, lo svolgimento da parte di DP di qualunque attività di ricerca universitaria, di didattica, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, di lavoro parasubordinato e di consulenza in qualunque forma nel settore pubblico e privato, non è e non sarà mai da considerarsi in violazione dell'obbligo di non concorrenza di cui al precedente paragrafo 12.1.
- 12.3. Per la durata del presente Patto, DP si obbliga altresì nei confronti della Società ad astenersi dall'effettuare direttamente e/o indirettamente, investimenti in altre società ovvero entità operative attive nelle seguenti aree:
 - Comunicazione tattile attraverso reti di comunicazione uomo-uomo tramite anelli o ditali progettati per il feedback tattile da indossare sulle dita;
 - Applicazione di anelli e ditali, progettati per il feedback tattile da indossare sulle dita di esseri umani, alla realtà virtuale e alla realtà aumentata che non prevedano l'uso di robot come agenti con cui l'essere umano interagisce. In questo punto si considera anche come possibile strumento un oggetto da tenere tra le mani e si esclude qualsiasi altro riferimento ad altre parti del corpo umano ivi incluso il polso;
 - Percezione di contenuti multimediali aumentati tattilmente con anelli e ditali per il feedback tattile da indossare sulle dita o con oggetti da tenere tra le mani come per esempio un telecomando. In questo punto ci si limita esclusivamente ad un oggetto da tenere tra le mani e si esclude qualsiasi altro riferimento ad altre parti del corpo umano ivi incluso il polso.
- 12.4. Resta, tuttavia, inteso che qualora DP intenda effettuare investimenti in startup e spin-off universitari suscettibili di violare l'obbligo di non concorrenza di cui al presente paragrafo, tali investimenti dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto (nel rispetto della tutela della riservatezza delle informazioni e della proprietà intellettuale della start-up e/o spin-off universitario di cui sopra) agli altri Soci. Il Presidente acquisirà i pareri espressi su tale investimento da parte dei Soci nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Qualunque sia l'esito, lo

stesso deve essere comunicato per iscritto al DP nei successivi 5 (cinque) giorni. L'assenza di parere decorsi 20 (venti) giorni dalla comunicazione di DP sarà considerata equivalente all'accettazione. Laddove il parere, espresso dalla maggioranza dei Soci risultasse negativo, ritenutosi il progetto in potenziale violazione dell'obbligo di non concorrenza, le Parti, nei successivi 15 (quindici) giorni dalla trasmissione del parere si incontreranno per individuare i rimedi più opportuni a tutela della Società. In caso di disaccordo sul rimedio da attuare, verrà dato l'incarico ad un professionista terzo scelto dal Consiglio di Amministrazione con le modalità decisionali di cui al paragrafo 3.3.4 (di seguito, "Professionista"). Il Professionista dovrà comunicare ai soci coinvolti nella controversia ed al Presidente il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua nomina e deciderà senza vincoli di procedura. Le spese dell'attività del Professionista saranno ripartite per il 50% a carico di DP e per il 50% a carico della Società.

- 12.5. Resta inteso che il presente articolo 12 non trova applicazione nei confronti dei Soci persone giuridiche a cui non potrà essere in nessun caso e per nessun motivo richiesto di assumere obblighi di non concorrenza ovvero di sottoscrivere accordi limitativi della propria attività caratteristica come risultante dal proprio oggetto sociale.

13. Durata del Patto e risoluzione

- 13.1. Il presente Patto avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla Data di Sottoscrizione.
- 13.2. Il Patto si risolverà automaticamente ed anticipatamente nei confronti di ciascun Socio che trasferisca a un terzo l'intera propria partecipazione, sempreché tale terzo abbia aderito al Patto e ferma restando la piena validità e vigenza anche nei confronti dei Soci uscenti delle previsioni degli articoli 1, 13, 14, 16, 17 e 18 del presente Patto.

14. Riservatezza

- 14.1. L'esistenza, i termini e il contenuto del Patto hanno natura riservata e pertanto i Soci non li divulgheranno a terzi se non nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di provvedimenti cogenti adottati da autorità pubbliche di qualsiasi natura o per assicurare l'adempimento degli impegni presenti nel Patto. In ogni caso i Soci si impegnano a concordare e definire congiuntamente e preventivamente ogni comunicazione dovuta per legge ovvero ritenuta opportuna dalle stesse che sia inerente al Patto o alla sua esecuzione con l'esclusione di tale obbligo per le divulgazioni fatte da ciascun Socio nei colloqui con i propri avvocati, contabili e altri consulenti ovvero per quelle informazioni, dati o conoscenze che siano già di dominio pubblico o relativamente ai quali sia ordinata la comunicazione ai sensi di legge.
- 14.2. I Soci sono, altresì, vincolati reciprocamente all'obbligo di riservatezza anche per quanto concerne le informazioni, i dati le notizie o le decisioni che esse apprenderanno nell'esecuzione del Patto, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge imponga un obbligo di comunicazione.
- 14.3. I Soci in conformità con le disposizioni di legge applicabili, si obbligano reciprocamente ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli impegni di riservatezza di cui al presente articolo 14.
- 14.4. Le Parti prestano sin d'ora reciproco consenso, in deroga a quanto prevista nel presente articolo, alla pubblicazione del patto parasociale, come previsto da regolamento Consob sulla raccolta di capitale di rischio anche tramite portale on line.

15. Adesione di Nuovi Soci

- 15.1. I Soci accettano fin d'ora che, per effetto di formale adesione, possano diventare parte del presente Patto nuovi soggetti a partire dal loro ingresso nella compagine societaria a seguito della sottoscrizione

di un aumento di capitale deliberato dalla Società, di trasferimento da parte di uno dei Soci di una partecipazione nel capitale sociale della Società o dell'assegnazione di partecipazioni nel capitale sociale della Società in conformità ad un Piano di Incentivazione. Pertanto, la sottoscrizione del presente Patto equivale ad accettazione da parte di tutti i Soci, ora per allora, della suddetta adesione di ciascun nuovo soggetto al Patto, senza che occorran ulteriori manifestazioni di volontà in tal senso da parte dei Soci, e fatte salve le formalità opportune ai fini della documentazione di tale adesione.

- 15.2. A seguito dell'adesione al Patto, le definizioni di "Parte/Parti" e "Socio/Soci" dovranno essere intese come comprensive anche del soggetto che, di volta in volta, avrà aderito allo stesso.

16. Comunicazioni

- 16.1. Qualsiasi comunicazione previste o richieste dal presente Patto e comunque necessarie in relazione ad essa, ove non diversamente previsto dal Patto, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate alternativamente mediante consegna di persona, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, confermato da lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi (ovvero agli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

e-Novia: via San Martino 12, 20122 Milano

Attn: Vincenzo Russi

E-Mail: vincenzo.russi@e-novia.it

DP: via Vittorio Emanuele II 33, Siena (SI)

E-Mail: domenico.pratichizzo@weart.it

Tel.: 329 2606659

GG: via Atrio Consolato 9, Tricarico (MT),

E-Mail: guido.gioioso@weart.it

Tel: 333 3892100

GS: via Valfortore 13, Molinara (BN),

E-Mail: giovanni.spagnoletti@weart.it

Tel: 333 7008808

- 16.2. Resta inteso che agli indirizzi sopra indicati o ai diversi indirizzi successivamente comunicati, i Soci eleggono, altresì, il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Patto, ivi compreso quello di ricevere eventuali notificazioni giudiziarie.

17. Miscellanea

- 17.1. Gli indici, le rubriche dei singoli articoli e paragrafi contenuti nel presente Patto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. Salvo che diversamente risulti dal contesto, i richiami qui contenuti a punti, articoli, paragrafi od allegati si intendono riferiti a punti, articoli, paragrafi od allegati del presente Patto.
- 17.2. Salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, se una previsione di questo Patto dovesse risultare invalida in base alle attuali o future leggi in vigore nel corso della durata del presente Patto, le restanti previsioni di questo Patto continueranno ad avere piena efficacia e non saranno

inficiate dalla previsione invalida. Inoltre, tale previsione invalida, ove possibile, sarà automaticamente sostituita da una previsione che abbia il contenuto e lo scopo perseguito da quella sostituita, ovvero i Soci concorderanno in buona fede le modifiche da apportare alla stessa affinché possa essere valida ed efficace.

- 17.3. La rinuncia di un Socio a un proprio diritto stabilito nel Patto non costituirà rinuncia a nessun altro diritto anche in relazione alle prestazioni eventualmente dovute dagli altri Soci. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previsti dal medesimo.
- 17.4. Il presente Patto contiene l'intero accordo tra i Soci in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni precedente accordo o intesa tra i Soci o soltanto alcuni di essi, scritta o verbale, sulle materie che ne formano oggetto.
- 17.5. Fatta eccezione per i casi espressamente disciplinati all'interno del presente Patto, il presente Patto e i relativi diritti e obblighi non potranno essere ceduti da alcun Socio senza il previo consenso scritto degli altri Soci e ogni cessione del Patto e dei relativi diritti e obblighi, in assenza di tale consenso, sarà ritenuta come invalida ed inefficace.
- 17.6. Qualsiasi modifica a questo Patto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutti i Soci.

18. Legge applicabile e controversie

- 18.1. Il presente Patto e i diritti e gli obblighi dei Soci derivanti dallo stesso sono regolati dal diritto italiano.
- 18.2. Tutte le controversie derivanti dal presente Patto o in relazione allo stesso, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per accettazione espressa del presente Patto:

Data e luogo: Milano, 15/06/2022

Per e-Novia S.p.A.

Vincenzo Costanzo Russi, Amministratore Delegato

Firma: 

Domenico Prattichizzo

Firma: 

Guido Gioioso

Firma: 

Giovanni Spagnoletti



Firma:

Giuseppe Spagnoli

d